

(N. 2220)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(PICCIONI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 1962

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Norvegia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Scambio di Note, conclusa ad Oslo il 25 agosto 1961.

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione tra l'Italia e la Norvegia in materia di imposte dirette, conclusa ad Oslo il 25 agosto 1961, si propone, come altri accordi del genere, di evitare il duplice assoggettamento da parte di due Stati all'imposta per lo stesso reddito. Essa prevede, inoltre, lo scambio di informazioni al fine di evitare le frodi fiscali e prevenire le evasioni nel campo delle imposte che formano oggetto della Convenzione stessa.

La diversità dei sistemi fiscali esistenti nei due Paesi non ha impedito di disciplinare la materia con soddisfacenti risultati per entrambe le Parti contraenti anche perchè sono stati tenuti presenti i lavori svolti in materia dal Comitato fiscale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici — O.C.S.E. — (già O.E.C.E.), organismo del quale sia l'Italia che la Norvegia fanno parte, che ha il compito,

fra l'altro, di predisporre uno schema tipo di Convenzione per evitare le doppie imposizioni.

Art. 1. — Stabilisce che la Convenzione è applicabile alle persone residenti nei due Paesi. Il termine « persona » viene definito nell'articolo 3, lettera c); il concetto di « residente di uno Stato contraente » è fissato nell'articolo 4, paragrafo 1.

Art. 2. — Dopo aver precisato che la Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate dai due Stati contraenti, dalle loro suddivisioni politiche e dai loro enti locali e dopo aver chiarito quali imposte debbano considerarsi tali, elenca quelle esistenti in Italia e in Norvegia; elencazione non tassativa, poichè è prevista l'estensione ad ogni altra imposta futura avente natura analoga.

Art. 3. — Definisce taluni termini maggiormente ricorrenti nella Convenzione.

Art. 4. — Al paragrafo 1 stabilisce chi debba intendersi per « residente di uno Stato contraente » e cioè ogni persona (fisica o giuridica) che, in forza della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello Stato stesso a motivo del domicilio, della residenza, della sede di direzione e di ogni altro analogo criterio.

Nei paragrafi 2 e 3 viene risolto il caso di persona (fisica o giuridica) che, a mente della suddetta disposizione di carattere generale, può essere considerata « residente » di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 5. — Precisa che il termine « stabile organizzazione » in linea di principio designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita, in tutto od in parte, la propria attività.

In particolare vengono considerate stabili organizzazioni: le sedi di direzione, le succursali, gli uffici, le officine, le miniere, eccetera.

Non costituisce « stabile organizzazione » l'uso nell'altro Stato da parte di un'impresa del primo Stato di un'installazione ai soli fini di deposito, esposizione o consegna o quando le merci siano immagazzinate per i suddetti fini; quando una sede fissa di affari venga utilizzata per acquistare merci o raccogliere informazioni o a fini pubblicitari o d'informazione o di ricerche scientifiche o per altre analoghe attività aventi carattere preparatorio od ausiliare per l'impresa.

Non costituisce del pari « stabile organizzazione » il fatto che un'impresa di uno Stato effettui nell'altro Stato operazioni commerciali per mezzo di un mediatore o di un commissionario, o di ogni altro intermediario che goda di uno *status* indipendente ed agisca nel quadro della sua ordinaria attività. È considerata invece « stabile organizzazione » di un'impresa nell'altro Stato una persona la quale dispone di poteri che esercita abitualmente in questo altro Stato e che le permettono di conclu-

dere contratti in nome dell'impresa diversi dall'acquisto di merci.

L'ultimo paragrafo di questo articolo disciplina il caso di società che controlla una società dell'altro Stato o che è da questa controllata, stabilendo che dette società non sono considerate, in linea di massima, una stabile organizzazione dell'altra.

Art. 6. — Sancisce il divieto di trattamento discriminatorio fra i nazionali dei due Stati contraenti. In forza di questa disposizione i nazionali di uno Stato, siano essi persone fisiche o enti collettivi muniti o meno di personalità giuridica, non possono essere soggetti nell'altro Stato ad un trattamento tributario diverso o più oneroso di quello cui sono soggetti i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. Lo stesso principio si applica anche agli apolidi.

Per quanto concerne l'applicazione dell'imposta sulle società viene precisato, tuttavia, che la norma non può essere interpretata come apportante modifica al regime d'imposizione in Italia delle società di persone e associazioni estere operanti in Italia mediante una stabile organizzazione che, in conformità della legge italiana, sono tenute a corrispondere il detto tributo.

Art. 7. — Stabilisce che i redditi dei beni immobili (terreni e fabbricati) sono tassabili nello Stato ove i beni sono situati (*lex rei sitae*). È questo un principio universalmente riconosciuto in tutte le Convenzioni del genere.

La regola vale anche per i redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione, nonché da ogni altra forma di utilizzazione dei beni immobili e per i redditi derivanti dai beni immobili delle imprese diverse da quelle agricole e forestali e da quelli utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

Art. 8. — Si riferisce ai redditi delle imprese industriali e commerciali. Esso stabilisce, al paragrafo 1, il principio che i redditi ricavati dall'impresa di uno Stato nel territorio dell'altro sono tassabili in que-

sto altro Stato soltanto se l'impresa vi svolge la propria attività a mezzo di una « stabile organizzazione » secondo il significato dato a tale termine dall'articolo 5.

La norma è, in sostanza, conforme ai principi che regolano l'applicazione della nostra imposta di ricchezza mobile ed al principio accettato dall'Italia nelle Convenzioni da essa stipulate in materia con altri Paesi.

Art. 9. — Mira ad evitare che vengano sottratti a tassazione in uno Stato gli utili ritratti da un'impresa — di questo Stato — collegata con un'impresa dell'altro Stato.

Viene stabilito infatti che nel caso in cui due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, stabiliscono o impongono condizioni diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese possono essere tassati a carico di detta impresa.

In pratica, la dissimulazione di utili può avvenire in vari modi e precisamente: mediante fatturazione di merci, prodotti o servizi a prezzi più alti o più bassi di quelli correnti, mediante il caricamento di eccessive spese, mediante la creazione di poste attive o passive fittizie, eccetera.

Art. 10. — Regola la tassazione dei redditi derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi e di aeromobili; detti redditi sono tassabili nello Stato sul cui territorio si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima o aerea.

La regola vale del pari per i redditi che le agenzie gestite da imprese di uno Stato nell'altro Stato realizzano mediante la vendita di biglietti per il trasporto di persone o di merci con navi e aeromobili, effettuata anche per conto di altre imprese (provvigioni) e per i redditi che le imprese di navigazione aerea realizzano mediante la partecipazione ad un *pool*, ad un'impresa per l'esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Il prelievo del tributo da parte di un solo Stato, sancito da questo articolo, si giustifica con le caratteristiche tutte speciali delle attività considerate.

Art. 11. — Disciplina la tassazione dei dividendi: questione questa particolarmente dibattuta nel corso delle trattative.

Il paragrafo 1 stabilisce il principio generale secondo cui ciascuno Stato tassa i dividendi in conformità della propria legislazione; tuttavia, al fine di evitare la doppia imposizione che ne potrebbe derivare, il successivo paragrafo 2 introduce il principio del « *tax credit* » per effetto del quale lo Stato di cui il beneficiario dei dividendi è residente deve ammettere in detrazione dall'imposta che percepisce, un ammontare uguale all'imposta versata nell'altro Stato, qualora detti dividendi siano tassati in questo altro Stato. Tale deduzione però non può eccedere, in rapporto all'imposta totale, la percentuale che rappresentano i dividendi tassati nell'altro Stato, in rapporto al reddito totale.

Nello stesso articolo è stato precisato, al paragrafo 3, che lo Stato il quale deve operare la deduzione dovrà considerare pagato l'ammontare delle imposte che è stato oggetto di riduzione o esenzione fiscale nell'altro Stato. Questa disposizione mira ad evitare che eventuali agevolazioni fiscali concesse da uno Stato per favorire determinate attività, si trasformino in sostanza in un beneficio per l'altro Stato.

Art. 12. — Disciplina la tassazione degli interessi.

Poichè nessuna doppia imposizione può verificarsi per gli interessi provenienti dalla Norvegia ad un contribuente residente in Italia, in quanto, come è detto nel paragrafo 3, non esiste in Norvegia un'imposta sugli interessi dovuta alla fonte, le disposizioni dell'articolo in esame sono dirette in sostanza ad evitare la doppia tassazione degli interessi fluenti dall'Italia in Norvegia. A tale riguardo si è stabilito che quando gli interessi ed altri redditi delle obbligazioni ed ogni altro prestito, dei depositi, eccetera, provenienti dall'Ita-

lia ad un contribuente domiciliato in Norvegia sono stati assoggettati a tassazione in Italia, la Norvegia accorderà, sui tributi dovuti in quel Paese, una deduzione pari all'ammontare dell'imposta pagata in Italia. In forza di tale regola i due Stati seguiranno ad applicare le loro imposte in conformità alle disposizioni vigenti in ciascun Paese, salvo l'impegno da parte norvegese di accordare l'anzidetta deduzione (*tax credit*).

Anche per la tassazione degli interessi si considera pagato l'ammontare del tributo che è stato oggetto di esenzione o riduzione nell'altro Stato.

Poichè l'attuale ordinamento tributario norvegese — come accennato in precedenza — non prevede un'imposta sugli interessi dovuta alla fonte, l'articolo prevede che le due Parti contraenti inizieranno trattative ove tale tributo venisse istituito in quel Paese.

Art. 13. — Regola la tassazione dei canoni e delle altre remunerazioni per l'uso, o il diritto all'uso, di diritti d'autore, compresi quelli sulle pellicole cinematografiche, brevetti, marchi di fabbrica, eccetera (« *redevances* » o « *royalties* »).

La regola comporta che i canoni e le altre remunerazioni di cui sopra sono tassabili nello Stato di cui il beneficiario è residente a meno che — come specificato nel paragrafo 6 — detto beneficiario non abbia nell'altro Stato una stabile organizzazione o una sede fissa, nel qual caso, la tassazione spetta a quest'altro Stato.

Analogo trattamento è previsto per i diritti di locazione, per l'uso, o per il diritto all'uso, di attrezzature industriali, commerciali eccetera, e per i pagamenti ricevuti in corrispettivo dell'alienazione dei beni e diritti summenzionati.

È pure stabilito, con riferimento alla regola di carattere generale, che qualora i canoni o le remunerazioni di che trattasi eccedano l'ammontare di un adeguato corrispettivo (misuura del normale compenso), lo Stato di cui il beneficiario è residente non può procedere alla tassazione di detta eccedenza.

Art. 14. — Stabilisce che le remunerazioni, incluse le pensioni, pagate direttamente o prelevate da fondi costituiti da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o ente locale come corrispettivo di servizi ad essi resi da una persona fisica nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, sono tassabili soltanto nello Stato in cui si trova l'ente debitore.

Quando, però, le remunerazioni e pensioni di cui sopra costituiscono il corrispettivo di servizi attinenti ad una attività commerciale o industriale, si applicano le disposizioni degli articoli 15, 16 e 19.

Art. 15. — Stabilisce che le pensioni e le altre remunerazioni similari, diverse da quelle considerate nel paragrafo 1 dell'articolo 14 (pensioni e remunerazioni corrisposte dallo Stato, da una sua suddivisione politica, eccetera, per l'esercizio di funzioni di carattere pubblico) pagate per un lavoro subordinato svolto in passato, sono soggette a tassazione esclusivamente nello Stato di cui il beneficiario è residente.

Art. 16. — Per gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni similari diversi da quelli considerati nei precedenti articoli 14 e 15 e nel successivo articolo 19, è stato adottato il principio generale che il diritto alla tassazione spetta allo Stato ove viene esercitata l'attività di lavoro subordinato.

Tuttavia si è stabilito che le remunerazioni indicate nell'articolo 16 percepite in dipendenza dell'attività — lavoro subordinato — svolta in uno dei due Stati da una persona residente dell'altro Stato sono tassabili in quest'altro Stato se si verificano determinate condizioni indicate nello stesso articolo.

La deroga al principio generale si ispira più che altro a ragioni di carattere pratico, come ad esempio quello di evitare le difficoltà cui si andrebbe incontro in sede di accertamento e riscossione di imposte a carico di persone che solo temporaneamente sono presenti nel territorio di ciascuna delle due Parti contraenti.

Le remunerazioni afferenti ad attività svolte a bordo di navi o aeromobili in traf-

fico internazionale sono tassabili nello Stato ove si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima od area.

Art. 17. — Disciplina la tassazione dei redditi derivanti dall'esercizio della libera professione o di altre attività indipendenti aventi analogo carattere, stabilendo che i redditi ricavati da un residente di uno Stato contraente per l'esercizio di una libera professione sono tassabili soltanto in detto Stato. Tuttavia se il libero professionista dispone nell'altro Stato di una sede abituale per l'esercizio delle sue attività, il reddito attribuibile a detta sede è tassabile in quell'altro Stato.

Art. 18. — Il trattamento tributario dei redditi dei professionisti dello spettacolo (artisti teatrali, cinematografici, della radio e della televisione, musicisti) e degli sportivi è disciplinato esclusivamente da questo articolo stabilendo che detti redditi sono soggetti a tassazione nello Stato in cui viene svolta l'attività professionale.

Art. 19. — Disciplina il trattamento delle « *tantièmes* », dei gettoni di presenza e di altre retribuzioni similari corrisposti a residenti di uno Stato che siano membri di Consigli di amministrazione e di Collegi sindacali di società residenti nell'altro Stato stabilendone la tassabilità nello Stato di cui la società che effettua i pagamenti è residente.

Art. 20. — Ha lo scopo di favorire lo sviluppo dei rapporti culturali fra i due Paesi agevolando dal punto di vista tributario il soggiorno temporaneo dei professori e degli insegnanti di uno degli Stati contraenti nel territorio dell'altro Stato a scopo di insegnamento nelle Università, nelle scuole o in altri istituti d'insegnamento.

Le remunerazioni che detti docenti ricevono quale compenso dell'insegnamento così prestato non è assoggettabile ad imposta nello Stato in cui gli stessi soggiornano se la loro residenza non ecceda il periodo di due anni.

Art. 21. — Gli studenti e gli apprendisti di uno dei due Stati contraenti, che soggiornino nell'altro Stato al solo scopo di compiere studi o per acquisire cognizioni per la loro formazione professionale, non sono tassabili in tale altro Stato per le somme che essi ricevono per far fronte alle spese del loro mantenimento, qualora dette somme provengano da fonti situate al di fuori di detto altro Stato. La disposizione ha lo scopo di favorire il soggiorno di cittadini di uno dei due Stati nel territorio dell'altro a scopo di studio o di perfezionamento professionale.

Art. 22. — Contiene una norma di carattere generale stabilendo che ogni altro reddito diverso da quelli considerati nella Convenzione è tassabile soltanto nello Stato di cui il beneficiario è residente.

Art. 23. — Riguarda l'imposizione sul patrimonio.

Per le imposte italiane sulle società e sulle obbligazioni viene precisato che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo, detti tributi non sono considerati imposte sul patrimonio.

Art. 24. — Stabilisce che, salve le disposizioni che regolano il trattamento tributario dei dividendi e degli interessi (articoli 11 e 12), quando uno dei due Stati contraenti, in conformità alle disposizioni della Convenzione, nella determinazione dell'ammontare dell'imposta sugli altri redditi può applicare la stessa aliquota che sarebbe stata applicata se il reddito in questione non fosse stato esentato. Ciò comporta, ad esempio, per l'Italia che un contribuente quivi domiciliato pagherà l'imposta complementare sui redditi tassabili in Italia, ma con l'aliquota relativa al coacervo di tutti i suoi redditi, anche se taluni di essi, per effetto della Convenzione, siano tassabili in Norvegia.

Art. 25. — Stabilisce la procedura che i contribuenti dei due Stati debbono seguire per evitare qualsiasi doppia imposizione

che possa verificarsi in contrasto con le norme della Convenzione.

Art. 26. — Dispone che le competenti autorità dei due Paesi potranno scambiarsi notizie necessarie per l'applicazione della Convenzione, per evitare le frodi fiscali e per applicare le regole destinate a prevenire l'evasione fiscale. In ogni caso le informazioni che i due Stati possono scambiarsi sono quelle consentite dalle legislazioni fiscali dei Paesi stessi.

Tali informazioni dovranno essere peraltro tenute segrete e non potranno essere rivelate a persone diverse da quelle che si occupano dell'accertamento e della riscossione dei tributi considerati nella Convenzione. Non è consentito lo scambio di informazioni che potrebbero rivelare un segreto o un procedimento industriale, commerciale o professionale.

Art. 27. — Stabilisce che le disposizioni della Convenzione non saranno interpretate in maniera da limitare in qualunque modo le deduzioni, esenzioni, riduzioni eccetera, accordate dalla legislazione di uno dei due Stati contraenti nel calcolo delle imposte percepite da questo Stato e prevede intese fra le competenti autorità dei due Paesi per risolvere i dubbi e le difficoltà relativi all'interpretazione e all'applicazione della Convenzione.

Art. 28. — Prevede la possibilità di emanare appositi regolamenti per l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione stabilendo che le competenti autorità dei due Paesi possono comunicare direttamente tra loro per questioni attinenti alla materia regolata dalla Convenzione.

Articoli 29-30. — Stabiliscono le modalità per la ratifica e l'entrata in vigore della Convenzione che avverrà al momento dello scambio degli strumenti di ratifica, nonché la decorrenza per l'applicazione delle norme in essa contenute. La Convenzione, dopo un primo periodo di cinque anni, resterà in vigore a tempo indeterminato; tuttavia ciascuno dei due Stati contraenti potrà denunciarla in qualsiasi momento successivo a tale periodo, dandone avviso almeno sei mesi prima della cessazione.

Lettere addizionali. — Nelle lettere addizionali alla Convenzione è precisato che le norme contenute nell'articolo 6 paragrafo 1 — relative al divieto di trattamento discriminatorio dei nazionali dei due Paesi — non possono essere interpretate in modo tale che i cittadini italiani possano rivendicare il particolare trattamento fiscale di cui godono i cittadini norvegesi e le persone aventi l'indigenato di quello Stato in virtù delle disposizioni contenute nelle leggi fiscali norvegesi del 18 agosto 1911 n. 8, articolo 22 alinea 2 del 18 agosto 1911 n. 9, articolo 17 alinea 2. Dette disposizioni prevedono l'esenzione, per i primi due anni, dalle imposte sui capitali depositati all'estero, e sui redditi che provengono dall'estero, a favore dei soggetti summenzionati che, dopo aver dimorato all'estero, prendono stabile residenza in Norvegia.

Tale interpretazione proposta dalle autorità norvegesi è stata accettata da parte italiana nella considerazione che le citate norme agevolative norvegesi hanno lo scopo di favorire il rientro in patria degli emigranti di quel Paese e che uguale riserva è stata accettata da altri Stati con i quali la Norvegia ha stipulato analoghe Convenzioni.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Norvegia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Scambio di Note, conclusa ad Oslo il 25 agosto 1961.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'articolo 29 della Convenzione stessa.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

CONVENZIONE TRA L'ITALIA E LA NORVEGIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E SCAMBIO DI NOTE

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E SUA MAESTA' IL RE DI NORVEGIA**

animati dal desiderio di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali, in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno nominato a tale scopo come loro plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

l'Ambasciatore d'Italia in Norvegia, Sua Eccellenza il Signor Guido COLONNA di PALIANO,

SUA MAESTA' IL RE DI NORVEGIA:

il Signor Halvard LANGE, Ministro degli Affari Esteri, i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno convenuto quanto segue.

Art. 1.

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti dell'Italia o della Norvegia.

Art. 2.

1. La presente Convenzione è applicabile alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili od immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari pagati dalle imprese, nonchè le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) Per quanto concerne l'Italia:

- 1) l'imposta sui redditi dei terreni;
- 2) l'imposta sui redditi dei fabbricati;
- 3) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;
- 4) l'imposta sui redditi agrari;
- 5) l'imposta complementare progressiva sul reddito;
- 6) l'imposta sulle società;
- 7) l'imposta sulle obbligazioni;
- 8) le imposte regionali, provinciali, comunali, e camerali sul reddito.

b) Per quanto concerne la Norvegia:

- 1) l'imposta nazionale sul reddito e sul patrimonio (inntekts-og formuesskatt til staten);
- 2) l'imposta comunale sul reddito e sul patrimonio, inclusa la sovrimposta sui redditi più elevati (inntekts-og formuesskatt til kommunene, herunder tillegsskatt på større inntekter);
- 3) l'imposta patrimoniale sui beni immobili (eiendomsskatt);
- 4) l'imposta sulla gente di mare (sjömannsskatt).

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che saranno istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ciascun anno, le modifiche apportate alla loro legislazione fiscale.

5. Le autorità competenti degli Stati contraenti si metteranno d'accordo per risolvere i dubbi che potrebbero sorgere in ordine alle imposte cui deve applicarsi la Convenzione.

Art. 3.

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

- a) il termine « Italia » designa la Repubblica Italiana;
- b) il termine « Norvegia » designa il Regno di Norvegia; tuttavia, le disposizioni della Convenzione non si applicano alle Svalbard e all'isola Jan Mayen, nè ai territori dipendenti dalla Norvegia fuori d'Europa;
- c) il termine « persona » comprende le persone fisiche e tutti gli enti collettivi aventi o no la personalità giuridica;
- d) le espressioni « impresa di uno degli Stati contraenti » o « impresa dell'altro Stato contraente » designano un'impresa gestita da un residente dell'uno o dell'altro Stato contraente;

e) il termine « pensione » designa i pagamenti periodici eseguiti in corrispettivo di servizi resi nel passato o quale indennizzo per lesioni riportate;

f) l'espressione « autorità competenti » significa:

i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Imposte Dirette);

ii) per quanto concerne la Norvegia, il Ministero delle Finanze e delle Dogane o una persona autorizzata dal detto Ministero.

2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno degli Stati contraenti, ogni espressione non altrimenti definita avrà, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad essa viene attribuito dalla legislazione fiscale in vigore nel detto Stato.

Art. 4.

1. Ai fini della presente Convenzione, per « residente di uno Stato contraente » si intende ogni persona che, in virtù della legislazione del detto Stato, è assoggettata ad imposta nello Stato stesso, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione e di ogni altro criterio analogo.

2. Quando, in base alla disposizione del precedente paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti:

a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale essa ha un'abitazione permanente. Quando essa ha un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale i suoi rapporti personali ed economici sono più stretti (centro degli interessi vitali);

b) se non è possibile determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o essa non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno degli Stati medesimi, essa è considerata residente dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità;

d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti ovvero non ha la nazionalità di alcuno di essi, le Autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del precedente paragrafo 1, una persona giuridica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva. La medesima disposizione si applica

alle società di persone e alle associazioni che, in base alle leggi nazionali che le disciplinano, non hanno la personalità giuridica.

4. Le eredità indivise (come contribuente) sono considerate residenti dello Stato contraente del quale il *de cuius* era considerato residente al momento della morte.

Art. 5.

1. Il termine « stabile organizzazione » designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. Costituiscono in particolare stabili organizzazioni:

- a) una sede di direzione;
- b) una succursale;
- c) un ufficio;
- d) un'officina;
- e) un laboratorio;
- f) una miniera, una cava o altro luogo d'estrazione di risorse naturali;
- g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassi i dodici mesi.

3. Non si considera che esista una stabile organizzazione se:

- a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
- b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
- d) un sede fissa d'affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
- e) una sede fissa d'affari è utilizzata ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che hanno per l'impresa carattere preparatorio o ausiliare.

4. Una persona che agisca in uno Stato contraente per conto di una impresa dell'altro Stato contraente — diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al successivo paragrafo 5 — è considerata « stabile organizzazione » nel primo Stato se essa dispone in questo Stato di poteri che esercita abitualmente e le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, a meno che l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa effettui operazioni commerciali in questo altro Stato per mezzo

di un mediatore, di un commissionario o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nel quadro della loro ordinaria attività.

6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o è controllata da una società che è residente dell'altro Stato contraente ovvero effettui operazioni commerciali in quest'altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione o no) non costituisce, in sé e per sé, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Art. 6.

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono soggetti nell'altro Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo che siano diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

2. Il termine « nazionali » designa:

a) ogni persona fisica che posseda la nazionalità di uno Stato contraente;

b) ogni persona giuridica, società di persone ed associazione costituite in conformità alla legislazione in vigore in uno Stato contraente.

3. Gli apolidi non sono soggetti in uno Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo che siano diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto Stato che si trovino nella stessa situazione.

4. La tassazione a carico delle stabili organizzazioni che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole della tassazione eseguita in confronto delle imprese di quest'altro Stato che svolgano la stessa attività.

Questa disposizione non può essere interpretata come:

a) facente obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni, esenzioni e riduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione e ai loro carichi di famiglia;

b) apportante modifica al regime d'imposizione in Italia dell'imposta sulle società a carico delle società di persone, associazioni, ecc. estere, tenute a detta imposta in conformità alla legge italiana.

5. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono soggette nel primo Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo, che siano diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato.

6. Il termine « tassazione » designa nel presente articolo le imposte di ogni natura o denominazione.

Art. 7.

1. I redditi derivanti da beni immobili sono tassabili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

2. L'espressione « beni immobili » è definita in conformità alla legge dello Stato contraente in cui i beni considerati sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti cui si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi corrisposti per lo sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati come beni immobili.

3. Le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 e 2 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto di beni immobili nonchè da ogni altra forma di utilizzazione dei beni stessi, compresi i redditi derivanti da imprese agricole o forestali. Esse si applicano anche agli utili derivanti dalla alienazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 a 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili delle imprese diverse da quelle agricole e forestali nonchè ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

Art. 8.

1. Salve le disposizioni degli altri articoli della presente Convenzione, gli utili di un'impresa di uno degli Stati contraenti sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non effettui operazioni industriali o commerciali nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa effettua tali operazioni industriali o commerciali, l'imposta sugli utili dell'impresa può essere percepita nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui questi utili sono attribuiti alla detta stabile organizzazione.

2. Quando un'impresa di uno degli Stati contraenti effettua operazioni industriali o commerciali nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene potrebbero essere stati da essa realizzati se fosse stata un'impresa indipendente che svolgesse identiche o analoghe attività in condizioni identiche o analoghe e senza alcun legame con l'impresa di cui è stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione tutte le spese ovunque sostenute ragione-

volmente attribuibili alla stabile organizzazione, incluse le spese di direzione e le spese generali di amministrazione così attribuibili.

4. Ai fini di questo articolo sarà considerato utile attribuibile ad una stabile organizzazione anche l'utile derivante dalla vendita, dal trasferimento o dalla permuta, di tutto o di parte, del capitale investito nella stabile organizzazione.

Art. 9.

Quando:

a) un'impresa di uno degli Stati contraenti partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo, o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno degli Stati contraenti e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese sono, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, possono essere inclusi negli utili di detta impresa e in conseguenza tassati.

Art. 10.

1. I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi e di aeromobili sono tassabili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. La medesima disposizione si applica nel caso in cui un'impresa di navigazione marittima o aerea di uno dei due Stati contraenti gestisca un'agenzia nel territorio dell'altro Stato contraente, limitatamente però all'attività dell'agenzia relativa alla vendita dei biglietti per il trasporto di persone o di merci da parte di navi o di aeromobili (appartenenti o no a detta impresa) inclusi i servizi di collegamento.

3. Nel caso in cui un'impresa di navigazione aerea di uno dei due Stati partecipi a un pool, ad un'impresa per l'esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio, le disposizioni del precedente paragrafo 1 si applicano anche ai redditi che la detta impresa realizzi mediante la cooperazione sopra descritta.

Art. 11.

1. Salvo le disposizioni del successivo paragrafo 2, i dividendi sono tassabili in ciascuno Stato contraente in conformità alla propria legislazione.

2. Quando un residente di uno dei due Stati contraenti riceve dividendi da fonti situate nell'altro Stato contraente e detti dividendi sono tassati in questo altro Stato, lo Stato contraente di cui la persona è residente ammetterà in deduzione dall'imposta che esso percepisce un ammontare uguale all'imposta versata nell'altro Stato, purchè la somma dedotta non ecceda in rapporto all'imposta totale (determinata prima di operare la deduzione) la percentuale che rappresentano i dividendi tassati nell'altro Stato in rapporto al reddito totale.

3. Ai fini del presente articolo, lo Stato di cui il contribuente è residente considera pagato l'ammontare delle imposte che è stato oggetto di riduzione o esenzione fiscale nell'altro Stato.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il termine « dividendi » designa i redditi delle azioni, delle azioni di godimento, dei buoni di godimento, delle quote di fondatore, delle obbligazioni partecipanti agli utili e di altre quote sociali analoghe, nonchè delle quote di società cooperative e di società a responsabilità limitata.

Art. 12.

1. Quando gli interessi ed altri redditi delle obbligazioni e di ogni altro prestito, dei depositi, dei conti di deposito e di ogni altro credito, provenienti dall'Italia ad un contribuente residente della Norvegia, sono stati assoggettati alle imposte italiane (inclusa la imposta sulle obbligazioni), la Norvegia ammetterà in detrazione dalla sua imposta un ammontare corrispondente alla imposta pagata in Italia.

2. Ai fini del presente articolo, lo Stato di cui il contribuente è residente considera pagato l'ammontare delle imposte che è stato oggetto di riduzione o esenzione fiscale nell'altro Stato.

3. Nel caso che, successivamente alla firma della presente Convenzione, venga istituita da parte della Norvegia un'imposta sugli interessi dovuta alla fonte, i due Stati contraenti dovranno iniziare trattative.

Art. 13.

1. I canoni e le altre remunerazioni per l'uso o il diritto all'uso di diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, di marchi di fabbrica o di commercio, di disegni o di modelli, di progetti, di procedimenti o di formule segrete o di ogni bene o diritto analogo, sono tassabili soltanto nello Stato contraente di cui il beneficiario è residente.

2. Lo stesso trattamento dei canoni si applica ai diritti di locazione e remunerazioni analoghe per l'uso o il diritto all'uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per la fornitura di informazioni concernenti esperimenti in materia industriale, commerciale o scientifica.

3. Il trattamento dei canoni non si applica ai pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento di miniere, cave o altre risorse naturali.

4. Se i canoni o le remunerazioni menzionate ai paragrafi 1 e 2 eccedono l'ammontare di un adeguato corrispettivo, lo Stato contraente di cui il contribuente è residente ha il diritto di tassare detti canoni o remunerazioni soltanto per quella parte di essi che rappresenta un adeguato corrispettivo.

5. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche ai pagamenti ricevuti in corrispettivo della alienazione dei beni e diritti menzionati ai paragrafi 1 e 2.

6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 4 e 5 non si applicano quando il beneficiario dei canoni o altre remunerazioni abbia una stabile organizzazione o una sede fissa nello Stato contraente da cui provengono detti redditi. In tali casi, detto Stato ha il diritto di tassare questi redditi.

Art. 14.

1. Le remunerazioni, incluse le pensioni, pagate direttamente da, o prelevate da fondi costituiti da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o ente locale ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, sono tassabili in detto Stato.

2. Alle remunerazioni e pensioni pagate come corrispettivo di servizi attinenti all'esercizio di un'attività commerciale o industriale da parte di uno Stato contraente o di una sua suddivisione politica o ente locale si applicano le disposizioni degli articoli 15, 16 e 19.

Art. 15.

Salve le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 14, le pensioni e le altre remunerazioni similari, pagate in corrispettivo di lavoro subordinato svolto nel passato, sono tassabili soltanto nello Stato contraente di cui il beneficiario è residente.

Art. 16.

1. Salve le disposizioni degli articoli 14, 15 e 19, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni similari che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di lavoro subordinato sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che il lavoro subordinato non venga svolto nell'altro Stato contraente. In quest'ultimo caso, le remunerazioni percepite a detto titolo sono tassabili in quest'altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del precedente paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di lavoro subordinato svolto nell'altro Stato contraente sono tassabili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non eccedano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato,

b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non sia residente dell'altro Stato, e

c) le remunerazioni non sono dedotte dagli utili di una stabile organizzazione o di una sede fissa che il datore di lavoro abbia nell'altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni afferenti ad attività svolte a bordo di una nave o di un aeromobile in traffico internazionale sono tassabili nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Art. 17.

I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che questo residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una sede fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di una tale sede, la parte di reddito che può essere attribuita a detta sede è tassabile in questo altro Stato.

Art. 18.

Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, i redditi che i professionisti dello spettacolo — quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione e i musicisti — e gli sportivi ritraggono dalle loro attività personali in tale qualità sono tassabili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.

Art. 19.

Le « tantièmes », i gettoni di presenza e le altre retribuzioni similari che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Sindaci di una società residente dell'altro Stato contraente, sono tassabili in questo altro Stato.

Art. 20.

I professori o gli insegnanti di uno degli Stati contraenti che ricevono una remunerazione per l'insegnamento da essi impartito durante

un periodo di residenza non eccedente i 2 anni nelle Università o nelle scuole o in altri istituti d'insegnamento situati nell'altro Stato contraente non sono assoggettati ad imposta sulla detta remunerazione in questo altro Stato contraente.

Art. 21

Le somme che gli studenti o gli apprendisti di uno degli Stati contraenti, che soggiornino nell'altro Stato contraente al solo fine di attendere ai loro studi o alla loro formazione professionale, ricevono per far fronte alle spese del loro mantenimento, dei loro studi o della loro formazione professionale, non sono tassabili in questo altro Stato a condizione che le somme stesse provengano da fonti al di fuori di detto altro Stato.

Art. 22

Ogni altro reddito diverso da quelli previsti nella presente Convenzione è tassabile soltanto nello Stato di cui il beneficiario è residente.

Art. 23

1. Il patrimonio costituito dai beni immobili, definiti ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 7, è tassabile nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

2. Salve le disposizioni del precedente paragrafo 1, il patrimonio costituito da beni facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione di un'impresa o da beni di pertinenza di una sede fissa utilizzata per l'esercizio di una libera professione è tassabile nello Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la sede fissa.

3. Le navi e gli aeromobili utilizzati nel traffico internazionale nonché i beni, diversi dai beni immobili, relativi alla loro gestione sono tassabili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato contraente sono tassabili soltanto in detto Stato.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'imposta italiana sulle società e l'imposta italiana sulle obbligazioni non sono considerate come imposte sul patrimonio.

Art. 24

Salve le disposizioni degli articoli 11 e 12, quando in conformità alle disposizioni della presente Convenzione uno Stato contraente ha il diritto di tassare o può tassare un dato reddito e lo stesso reddito è tassabile nell'altro Stato contraente in conformità alla sua legislazione, questo altro

Stato contraente deve esentare da imposta detto reddito ma può, per calcolare l'ammontare dell'imposta sugli altri redditi, applicare la stessa aliquota che sarebbe stata applicabile se tale reddito non fosse stato esentato.

Art. 25

Quando un contribuente prova che le misure adottate dalle autorità fiscali degli Stati contraenti hanno comportato o comporteranno per lui una doppia imposizione contraria alle disposizioni della presente Convenzione, egli ha diritto di sporgere reclamo nello Stato di cui è residente. Il reclamo deve essere presentato entro il termine di un anno a partire dalla data della notifica o della ritenuta alla fonte dell'imposta ultimamente applicata. Se il reclamo è riconosciuto fondato, le autorità competenti del detto Stato contraente si metteranno d'accordo con le autorità competenti dell'altro Stato al fine di evitare la doppia imposizione in questione.

Art. 26

Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni (a condizione che si tratti di informazioni consentite dalle legislazioni fiscali degli Stati contraenti) necessarie per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione o per evitare le frodi fiscali o per applicare le disposizioni interne intese a prevenire l'evasione nel campo delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione. Le informazioni così scambiate dovranno essere tenute segrete e non potranno essere rivelate a persone diverse da quelle che si occupano dell'accertamento e della riscossione delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione. Non saranno scambiate informazioni che potrebbero rivelare un segreto o un procedimento industriale, commerciale o professionale.

Art. 27

1. Le disposizioni della presente Convenzione non possono essere interpretate nel senso di limitare in alcun modo le deduzioni, le esenzioni, le riduzioni o altre facilitazioni accordate o che saranno accordate secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti nella determinazione dell'ammontare delle imposte percepite da detto Stato contraente.

2. Nel caso che sorgano difficoltà o dubbi circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, o in relazione alle Convenzioni concluse da uno degli Stati contraenti con qualsiasi altro Stato, le autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno le questioni di comune accordo.

Art. 28

Le autorità competenti dei due Stati contraenti possono emanare i regolamenti necessari per interpretare ed applicare le disposizioni della presente Convenzione e possono comunicare direttamente tra loro al fine di rendere effettive le disposizioni della Convenzione.

Art. 29

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore dal giorno dello scambio degli strumenti di ratifica e avrà effetto per la prima volta:

Con riguardo alle imposte sul reddito, per la tassazione dei redditi afferenti all'anno 1960 e agli esercizi chiusi nel corso di detto anno.

Con riguardo all'imposta sul patrimonio, per la tassazione del patrimonio esistente al 1° gennaio 1961 o all'ultimo giorno dell'esercizio chiuso nel 1960.

Art. 30

La presente Convenzione resterà in vigore per un periodo di cinque anni e indefinitamente dopo detto periodo, ma potrà essere denunciata da ciascuno degli Stati contraenti al termine del periodo di cinque anni o in qualsiasi altro momento successivo, a condizione che ne sia dato avviso almeno sei mesi prima della cessazione e, in ogni caso, la presente Convenzione cesserà di avere applicazione dal 1° gennaio successivo alla scadenza del termine di sei mesi. In caso di denuncia, gli effetti della Convenzione saranno limitati:

Con riguardo alle imposte annuali sui redditi, a quelle che saranno applicate sui redditi afferenti all'anno durante il quale la denuncia avrà luogo o agli esercizi chiusi nel corso di detto anno;

Con riguardo all'imposta sul patrimonio, per la tassazione del patrimonio esistente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello durante il quale avrà luogo la denuncia o all'ultimo giorno dell'esercizio chiuso durante l'anno della denuncia.

A conferma di quanto sopra i sottoindicati, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

FATTA a Oslo in doppio esemplare rispettivamente in lingua italiana e in lingua norvegese, i due testi facendo egualmente fede, oggi 25 agosto 1961.

Per la

Repubblica Italiana

GUIDO COLONNA

Per il

Regno di Norvegia

HALVARD LANGE

Oslo, 25 agosto 1961

Signor Ambasciatore,

In occasione della firma, in data odierna, della Convenzione tra il Governo norvegese ed il Governo italiano per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, ho l'onore, in nome del Governo norvegese, di precisare che secondo l'interpretazione data dal Governo norvegese alle disposizioni dell'articolo VI, paragrafo 1, le disposizioni stesse non significano che i cittadini italiani possano rivendicare il particolare trattamento fiscale di cui godono i cittadini norvegesi e le persone aventi l'indigenato norvegese in virtù delle disposizioni contenute nelle leggi fiscali norvegesi del 18 agosto 1911, numero 8, articolo 22, alinea 2, e del 18 agosto 1911, numero 9, articolo 17, alinea 2.

Qualora Ella accetti detta interpretazione della Convenzione, La pregherei di darmene cortese conferma. Propongo, nel caso di risposta affermativa, che la presente lettera e la Sua risposta formino parte integrante della Convenzione.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

HALVARD LANGE

Eccellenza

Signor GUIDO COLONNA DI PALIANO
Ambasciatore d'Italia

OSLO

Oslo, 25 agosto 1961

Signor Ministro degli Affari Esteri,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera, in data odierna, relativa alla firma della Convenzione tra il Governo norvegese ed il Governo italiano per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, in ordine alla quale mi ha comunicato quanto segue:

« In occasione della firma, in data odierna, della Convenzione tra il Governo norvegese ed il Governo italiano per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, ho l'onore, in nome del Governo norvegese, di precisare che secondo l'interpretazione data dal Governo norvegese alle disposizioni dell'articolo VI, paragrafo 1, le disposizioni stesse non significano che i cittadini italiani possano rivendicare il particolare trattamento fiscale di cui godono i cittadini norvegesi e le persone aventi l'indigenato norvegese in virtù delle disposizioni contenute nelle vigenti leggi fiscali norvegesi del 18 agosto 1911, numero 8, articolo 22, alinea 2, e del 18 agosto 1911, numero 9, articolo 17, alinea 2.

Qualora Ella accetti detta interpretazione della Convenzione, La pregherei di darmene cortese conferma. Propongo, nel caso di risposta affermativa, che la presente lettera e la Sua risposta formino parte integrante della Convenzione ».

Ho l'onore di confermare che il Governo italiano accetta detta interpretazione, e che la Sua lettera e la mia risposta formano parte integrante della Convenzione.

Voglia gradire, Signor Ministro degli Affari Esteri, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

GUIDO COLONNA

A Sua Eccellenza

il Signor HALVARD LANGE

Ministro degli Affari Esteri della Norvegia

OSLO